

REGOLAMENTO PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO

Modalità per la gestione dell'elenco degli Operatori accreditati per i servizi al lavoro

La Regione Piemonte gestisce l'elenco degli accreditati ai servizi al lavoro attraverso le seguenti azioni:

1. Istruttoria delle istanze attraverso valutazione documentale
2. Validazione della fase istruttoria. Tale azione viene eseguita dal Nucleo di Valutazione per l'accREDITAMENTO dei servizi al lavoro;
3. Verifica in loco.

1 Istruttoria delle istanze.

A seguito di presentazione di istanze inerenti l'iscrizione in elenco degli enti accreditati per i servizi al lavoro, da parte di nuovi operatori o per l'inserimento di nuove filiali di operatori già esistenti, i funzionari dell'ufficio competente eseguono una valutazione documentale inerente il possesso delle evidenze attestanti l'adeguatezza della documentazione riferita a specifici requisiti (in genere correlati con le risorse umane, gli aspetti logistici/strutturali, nonché a determinate caratteristiche dell'operatore/filiale).

In considerazione del fatto che le istanze sono presentate ai sensi di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni), gli uffici di cui sopra possono effettuare un campionamento delle istanze ai fini della valutazione di cui sopra.

2 Validazione da parte del Nucleo di Valutazione per l'accREDITAMENTO di servizi per il lavoro

Conclusa la fase istruttoria gli esiti vengono comunicati al Nucleo di valutazione. Questo organo può validare l'istruttoria eseguita o richiedere chiarimenti. Qualora la fase istruttoria sia considerata valida, l'operatore che ha richiesto l'accREDITAMENTO (o l'inserimento di una nuova filiale) è iscritto in elenco soggetti accreditati.

3 Verifica in loco.

All'iscrizione in elenco segue verifica in loco, allo scopo di verificare effettiva apertura degli sportelli per i servizi al lavoro inseriti in elenco, nonché per la eventuale verifica di applicazione di alcuni requisiti contenuti nella normativa di riferimento. Nella effettuazione di tali verifiche l'ufficio competente può effettuare un campionamento tra gli operatori/filiali.

Iter procedurale di presentazione della domanda per l'accREDITAMENTO

L'iter di accREDITAMENTO si articola come descritto di seguito, avvalendosi delle procedure amministrative ed informatiche gestite nell'ambito delle seguenti pagine web dedicate:

Punto 1: —per ottenere l'accREDITAMENTO l'Operatore deve innanzitutto essere in possesso del codice anagrafico unico rilasciato dall'Anagrafe Regionale degli Operatori della Formazione Professionale - Lavoro. Per informazioni sulle procedure legate al rilascio del codice anagrafico, l'Operatore deve fare riferimento al link: <http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>—, facendo particolare attenzione ai tempi indicati come previsti per l'espletamento della procedura.—

Punto 2: successivamente l'Operatore deve richiedere l'abilitazione all'utilizzo del Sistema informativo FP-Lavoro, eventualmente richiedendo il rilascio di un certificato digitale per il proprio personale incaricato di utilizzare gli applicativi di gestione. Per le informazioni sulla procedura di richiesta dell'abilitazione all'utilizzo del Sistema informativo FP-Lavoro e/o del rilascio del certificato digitale, l'Operatore deve fare riferimento al link: www.sistemapiemonte.it/lavoro/index.shtml. Anche in questo caso l'Operatore deve prestare la massima attenzione ai tempi previsti per l'iter di abilitazione e rilascio dei certificati digitali, come indicato anche alla pagina: <http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>.

Punto 3: –l'Operatore può quindi presentare la domanda di iscrizione all'elenco regionale degli accreditati per i servizi al lavoro. Per le informazioni inerenti all'utilizzo dell'applicativo web finalizzato all'inserimento delle domande di accreditamento ai servizi al lavoro si rimanda alla pagina:
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/index

4. Gestione delle domande di accreditamento dei servizi al lavoro ed effettuazione delle verifiche

L'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati dei soggetti che ne facciano richiesta si basa su D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni, l'operatore è tenuto ad informare gli uffici competenti, qualora si presentino modifiche che incidano sui requisiti autocertificati.

L'operatore presenta domanda alla Regione Piemonte, individuando le sedi operative che intende candidare all'erogazione dei servizi al lavoro nell'ambito del sistema regionale.

La domanda presentata alla Regione Piemonte viene gestita tramite applicativo web e deve essere corredata dai moduli previsti in autocertificazione. Il manuale utente fornito dal CSI Piemonte definisce le modalità operative per la gestione di questa fase.

La domanda stessa deve essere stampata, completata con marca da bollo, firmata dal legale rappresentante e inviata via pec agli uffici preposti

A seguito dell'ammissione della domanda di iscrizione nell'elenco, gli uffici avviano l'istruttoria delle istanze. Qualora tale istruttoria dia esito positivo, l'operatore (o sua filiale) viene inserito in un apposito elenco regionale. L'inserimento comporta l'assegnazione di una codifica (esempio: accreditamento n. 0000/F2).

L'elenco degli Operatori è approvato con determinazione dirigenziale.

L'operatore può stampare direttamente dall'applicativo web di Sistema Piemonte la certificazione dell'accREDITAMENTO.

Successivamente alla fase di iscrizione in elenco, può essere effettuata verifica in loco: questa fase viene attivata a seguito di esito positivo della fase istruttoria.

L'attività di controllo in loco può riguardare:

- a. congruenza tra evidenze presenti in autocertificazione, fornita dall'operatore, e presenza dell'agenzia accreditata sul territorio,
- b. evidenze esterne dell'operatore inerenti orari, tipologia e presidio sul territorio,
- c. evidenze inerenti l'effettiva capacità di erogare il servizio,
- d. caratteristiche strutturali delle sedi accreditati,
- e. dotazione di personale di agenzia e competenze degli addetti
- f. altre categorie di valutazione correlate con ulteriori necessità di approfondimento valutativo

Gli item suddetti non costituiscono necessariamente un corpus valutativo unico. Ciascuna delle azioni costituisce una categoria di valutazione a sé stante e viene adottata a seconda delle necessità di valutazione.

Modifiche all'elenco delle sedi dell'Operatore:

La modulistica da utilizzare per le modifiche all'elenco delle sedi è reperibile alla pagina.
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/alleg_b_modrichsedi.pdf

Le richieste di modifica/integrazione/cancellazione di filiali di un operatore devono essere effettuate in prossimità delle date previste per i nuclei di valutazione dell'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro

7. Pubblicizzazione dell'accREDITAMENTO.

L'operatore potrà fare riferimento all'accREDITAMENTO nella propria corrispondenza, pubblicazioni, materiale pubblicitario e altri tipi di caratterizzazioni grafiche, secondo quanto previsto nel presente articolo.

In ogni caso l'uso dei riferimenti all'accREDITAMENTO regionale deve essere tale da:

- a. fare in modo che risulti chiaramente che l'accreditamento riguarda l'Operatore e le sue sedi specificate nella domanda di accreditamento, per le attività e i servizi previsti dalla D.G.R. 30-4008 del 11 Giugno 2012;
- b. evitare che l'accreditamento possa essere inteso con riferimento ad attività/processi/servizi/sedi che, pur essendo citati nelle pubblicazioni dell'Operatore, non siano stati oggetto di accreditamento;
- c. garantire che l'Operatore e le sue sedi siano individuati in modo univoco;
- d. evidenziare gli estremi del certificato di accreditamento (numero e data).

Un esempio di utilizzo è il seguente:

Operatore.....(rag. sociale)

sede diVia.....n.....

Accreditato presso la Regione Piemonte per l'erogazione dei servizi al lavoro

Certificato n.del.....